



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 01/03/2019

**OGGETTO :** TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2019 RELATIVE ALLA IUC - IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 E RELATIVE TARIFFE DELLA TARI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 29, comma 1, della legge regionale n.19/2015 che ha previsto che gli Enti Locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, ossia quello previsto dall'art. 151 del TUEL (31.12.2017), salvo diversa previsione di legge regionale;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 07 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale ha disposto la proroga fino al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali anno 2019/2021;

### IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 Legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della Tasi e dell'Imu i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che anche per il 2019 permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento

**CONSIDERATO** peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; e che comunque il Comune può azzerare per la stessa fattispecie l'aliquota ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento, applicativo 1 c. 676 L. 147/13;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L. 208/15,

**CONSIDERATO** che all'art. 1, comma 37 L. 205/2017 ha previsto in materia di Tasi, che l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della Tasi in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi Stimati 2019</b>
Viabilità Ed Infrastrutture Stradali (Neve/Strade/Illuminazione pubblica)	€ 314.000 (Missione 10 prog. 5 macro 103)
Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	€ 74.335 (Missione 9 prog. 2 macro 103)
Servizi di polizia locale	€ 5.810 (Missione 3 Prog. 1 Macro 103)
Sistema di protezione civile	€ 14.650 (Missione 11 Prog. 1 Macro 103)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 408.795</b>

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che Il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

**CONSIDERATO** che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 05.08.2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità Montane;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 4 del 18/02/2019 (prot. Di trasmissione n. 1469/VI – 8 del 26 febbraio 2019) è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario per fare parte integrante e sostanziale e la relativa proiezione delle tariffe domestiche e non domestiche per il 2019 ;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2019 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

#### Utenze Domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)	Quota variabile 2019 (€/anno)
1 componente	€ 0,54940	€ 0,54571	€ 37,55113	€ 37,35953
2 componenti	€ 0,64097	€ 0,63667	€ 63,83691	€ 63,51120
3 componenti	€ 0,70637	€ 0,70163	€ 75,10225	€ 74,71906
4 componenti	€ 0,75870	€ 0,75361	€ 82,61247	€ 82,19097
5 componenti	€ 0,81102	€ 0,80558	€ 108,89826	€ 108,34264
6 o comp.	€ 0,85027	€ 0,84456	€ 127,67382	€ 127,02241

Inoltre come disposto dall'art. 10 "numero di occupanti" del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

<b>Utenze domestiche seconde case e abitazione tenute a disposizione</b>		
<b>Metri Quadrati</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
<b>fino a 55</b>	€ 0,63667	€ 63,51120
<b>da 56 a 90</b>	€ 0,70163	€ 74,71906
<b>da 91</b>	€ 0,75361	€ 82,19097

**Utenze non domestiche (comuni fino a 5.000 abitanti)**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa 2018 (€/mq/anno)</b>	<b>Quota fissa 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Quota var. 2018 (€/mq/anno)</b>	<b>Quota var. 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Totale anno 2018 (€/mq/anno)</b>	<b>Tot. anno 2019 (€/mq/anno)</b>
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,16561	€ 0,16103	€ 0,43188	€ 0,43140	€ 0,59749	€ 0,59243
102. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,34675	€ 0,33716	€ 0,48587	€ 0,48533	€ 0,83261	€ 0,82248
104. Esposizioni, autosaloni	€ 0,15526	€ 0,15097	€ 0,38329	€ 0,38287	€ 0,53855	€ 0,53383
105. Alberghi con ristorante	€ 0,55376	€ 0,53845	€ 1,02572	€ 1,02458	€ 1,57947	€ 1,56302
106. Alberghi senza ristorante	€ 0,41402	€ 0,40258	€ 0,75579	€ 0,75495	€ 1,16981	€ 1,15753
107. Case di cura e riposo	€ 0,51753	€ 0,50322	€ 0,97173	€ 0,97065	€ 1,48926	€ 1,47387
108. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,58481	€ 0,56864	€ 0,88643	€ 0,88545	€ 1,47124	€ 1,45409
109. Banche ed istituti di credito	€ 0,30017	€ 0,29187	€ 0,48587	€ 0,48533	€ 0,78603	€ 0,77719
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,45025	€ 0,43780	€ 0,76767	€ 0,76681	€ 1,21792	€ 1,20461
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,55376	€ 0,53845	€ 1,29564	€ 1,29420	€ 1,84940	€ 1,83265

112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,37262	€ 0,36232	€ 0,86376	€ 0,86280	€ 1,23638	€ 1,22512
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,47613	€ 0,46296	€ 0,81517	€ 0,81427	€ 1,29130	€ 1,27723
114. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,22254	€ 0,21638	€ 0,64782	€ 0,64710	€ 0,87036	€ 0,86348
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,28464	€ 0,27677	€ 0,75579	€ 0,75495	€ 1,04043	€ 1,03172
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,63022	€ 1,58514	€ 2,14105	€ 2,13867	€ 3,77126	€ 3,72381
117. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,22655	€ 1,19263	€ 1,60983	€ 1,60804	€ 2,83638	€ 2,80067
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,91085	€ 0,88567	€ 1,55801	€ 1,55628	€ 2,46886	€ 2,44194
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,79700	€ 0,77496	€ 1,35934	€ 1,35783	€ 2,15634	€ 2,13279
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,19433	€ 2,13365	€ 3,75736	€ 3,75318	€ 5,95168	€ 5,88683
121. Discoteche, night club	€ 0,53823	€ 0,52335	€ 0,92422	€ 0,92320	€ 1,46245	€ 1,44654
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	€ 0,26394	€ 0,25664	€ 0,55065	€ 0,55004	€ 0,81459	€ 0,80668
123. Banchi di Mercato Stagionale	€ 0,50913	€ 0,50913	0,641687	0,641687	€ 1,150817	€ 1,150817

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante<sup>1</sup></b>	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

Si confermano le aliquote in vigore per il 2018 e di seguito evidenziate:

- Imposta sulle insegne d'esercizio e Pubblicità permanente € 11,36 al m<sup>2</sup> ;
- Pubblicità effettuata tramite affissione di locandine € 1,13 al m<sup>2</sup>;

(inteso per ogni mese di esposizione);

- Pubblicità effettuata tramite affissione di striscioni € 1,13 al m<sup>2</sup>

(inteso per ogni 15 gg di esposizione);

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

**ACCERTATA** la competenza dell'organo consiliare nella determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie, ai sensi dell'art. 12 "Competenze del Consiglio" lettera j) **dello** Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio n° 39 del 30/11/2017;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della Legge n° 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone espressamente che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.";

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**Visto** il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 59, II comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

ad unanimità di voto favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

## DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Tale aliquota è applicabile anche per la parte eccedente di rendita che beneficia dell'esenzione, nel caso degli usi gratuiti	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota Ridotta ( In applicazione all'art. 17 del Regolamento Comunale Imu): Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze *	4 per mille

\*l'aliquota ridotta viene applicata per le unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del regolamento comunale in materia) che non rientrino nelle fattispecie dell'art. 15 bis

1. Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
2. Di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota per comodati	0,5 per mille
Aliquota per locati a residenti	0,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Azzeramento

1. Di confermare anche per il 2019, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000 : riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: imposta non dovuta – riduzione aliquota del 100% ;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: imposta non dovuta riduzione aliquota del 100%
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- immobili situati all'esterno dell'area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50% (1000 dal punto di raccolta più vicino);
- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l'accessibilità: riduzione del 50%;
- - come disciplinato dal c. 14 lett. d) art. 1 L 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento.

2. Di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo.

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 28,64 per cento.

## Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Di prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale nella presente deliberazione;
2. Di determinare per l'anno 2019, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato nel rispetto del regolamento comunale in materia:

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile 2019 (€/anno)</b>
1 componente	€ 0,54571	€ 37,35953
2 componenti	€ 0,63667	€ 63,51120
3 componenti	€ 0,70163	€ 74,71906
4 componenti	€ 0,75361	€ 82,19097
5 componenti	€ 0,80558	€ 108,34264
6 o comp.	€ 0,84456	€ 127,02241

Inoltre come disposto dall'art. 10 "numero di occupanti" del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

<b>Utenze domestiche seconde case e abitazioni tenute a disposizione</b>		
<b>Metri Quadrati</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
<b>fino a 55</b>	€ 0,63667	€ 63,51120
<b>da 56 a 90</b>	€ 0,70163	€ 74,71906
<b>da 91</b>	€ 0,75361	€ 82,19097

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Quota var. 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Tot. anno 2019 (€/mq/anno)</b>
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,16103	€ 0,43140	<b>€ 0,59243</b>
102. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,33716	€ 0,48533	<b>€ 0,82248</b>
104. Esposizioni, autosaloni	€ 0,15097	€ 0,38287	<b>€ 0,53383</b>
105. Alberghi con ristorante	€ 0,53845	€ 1,02458	<b>€ 1,56302</b>
106. Alberghi senza ristorante	€ 0,40258	€ 0,75495	<b>€ 1,15753</b>
107. Case di cura e riposo	€ 0,50322	€ 0,97065	<b>€ 1,47387</b>
108. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,56864	€ 0,88545	<b>€ 1,45409</b>
109. Banche ed istituti di credito	€ 0,29187	€ 0,48533	<b>€ 0,77719</b>
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,43780	€ 0,76681	<b>€ 1,20461</b>
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,53845	€ 1,29420	<b>€ 1,83265</b>
112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,36232	€ 0,86280	<b>€ 1,22512</b>
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,46296	€ 0,81427	<b>€ 1,27723</b>
114. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,21638	€ 0,64710	<b>€ 0,86348</b>
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,27677	€ 0,75495	<b>€ 1,03172</b>
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,58514	€ 2,13867	<b>€ 3,72381</b>
117. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,19263	€ 1,60804	<b>€ 2,80067</b>
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,88567	€ 1,55628	<b>€ 2,44194</b>
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,77496	€ 1,35783	<b>€ 2,13279</b>
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,13365	€ 3,75318	<b>€ 5,88683</b>
121. Discoteche, night club	€ 0,52335	€ 0,92320	<b>€ 1,44654</b>
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	€ 0,25664	€ 0,55004	<b>€ 0,80668</b>
123. Banchi di Mercato Stagionale	€ 0,50913	0,641687	<b>€ 1,150817</b>

- Di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

### Scadenze

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di Novembre;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

- Di confermare le aliquote in vigore e di seguito evidenziate:

- Imposta sulle insegne d'esercizio e Pubblicità permanente € 11,36 al m<sup>2</sup>;
- Pubblicità effettuata tramite affissione di locandine € 1,13 al m<sup>2</sup>;

(inteso per ogni mese di esposizione);

- Pubblicità effettuata tramite affissione di striscioni € 1,13 al m<sup>2</sup>

(inteso per ogni 15 gg di esposizione);

- Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale  
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, lì 04/03/2019

F.to  
IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

---

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

---